



Il Ministro della Marina Mercantile

VISTO il nuovo Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di Porto Empedocle, approvato con D.M. 29 ottobre 1969;

VISTO il testo del nuovo Regolamento speciale per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Porto Empedocle, predisposto in data 21 novembre 1979 dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle;

VISTO l'art. 102 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 20 marzo 1942, n° 327;

VISTI gli articoli 60, 138 e 139 del Regolamento per la esecuzione del Codice della Navigazione approvato con U.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328;

CONSTATATO che il nuovo testo del Regolamento proposto è conforme alle norme vigenti:

DECRETI:

E' approvato, ai sensi dell'art. 102 del Codice della Navigazione, il nuovo Regolamento speciale per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Porto Empedocle, nel testo in data 21 novembre 1979, allegato al presente decreto, che sostituisce quello approvato il 29 ottobre 1969.

IL MINISTRO

F.to EVANGELISTI

-7 FEB 1980

Per copia Conforme

IL 1° DIRIGENTE

(Dr. A. Lonzafame)





*Ministero
della Marina Mercantile*

**CAPITANERIA DI PORTO
PORTO EMPEDOCLE**

Sec.

inviato al f. del

OGGETTO

NUOVO REGOLAMENTO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI
NEL PORTO DI PORTO EMPEDOCLE

ART. 1

Chiunque intenda esercitare il servizio di rimorchio delle navi nell'ambito della zona di cui al successivo art. 4, dovrà chiedere al Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle apposito atto di concessione.

Alla domanda dovrà essere allegato l'elenco nominativo dei rimorchiatori che si intendono adibire a detto servizio, con la indicazione, per ciascuno di essi, della potenza dell'apparato propulsore, che dovrà essere certificata dal Registro Italiano Navale, con la dettagliata descrizione degli apparati ausiliari di cui fossero eventualmente muniti.

ART. 2

I rimorchiatori da adibire al servizio di rimorchio, salvo quanto richiesto dal R.I.NA. per la classifica 10C-A-I-1 devono avere le seguenti dotazioni:

- ✕ gancio di rimorchio ad ampio settore;
- ✕ adeguato numero di cavi da rimorchio, da usare in caso di necessità, per il rimorchio di navi e galleggianti sinistrati, e di uno o più cavi metallici forniti di idoneo gancio per eventuale rimorchio di navi e galleggianti incendiati;
- ✕ pompe di prosciugamento e di allagamento di sufficiente potenza, e del relativo corredo di tubi e manichette, nonchè dell'attrezzatura per la fornitura di vapore che almeno uno dei rimorchiatori deve potere erogare;
- ✕ rete parascintille sul fumaio;
- ✕ apposita apparecchiatura per il taglio con fiamma ossidrica delle catene delle ancore con relativo cannello e mt. 25 di manichette di gomma, il tutto pronto all'uso nel caso di assistenza alle petroliere o alle navi con merci pericolose a bordo;



*Ministero
della Marina Mercantile*

Al

Sex

Espresso al f.º del

OGGETTO = foglio n° 2 =

- * due manichette antincendio di lunghezza non inferiore a mt.20 ciascuna;
 - * un boccalino speciale per l'erogazione di acqua a getto, a nebbia veloce e a nebbia lenta ed un boccalino predisposto per il raccordo di una prolunga di mt.3 (tre) per l'erogazione a distanza di nebbia polverizzante;
 - un raccordo a due bocche in uscita ed una in entrata;
 - numero due asce da pompieri;
 - numero sei tute di gomma con cappuccio e relativi paia di stivali di gomma;
 - * numero sei autorespiratori ad aria compressa di tipo approvato nello spegnimento di incendi in locali chiusi;
 - penzoli di cavi di manila di cm.10 di circonferenza, con relativa guarnita, destinata ad essere incoccata al gancio degli aereomobili sinistrati in mare da prendere eventualmente a rimorchio;
 - * dotazioni per l'abbattimento degli inquinamenti, ritenute idonee dalla Capitaneria di Porto in relazione al traffico mercantile al tipo e al quantitativo di carico sbarcato o imbarcato.
- Le predette dotazioni saranno elencate nell'atto di concessione

ART. 3

Per assicurare il servizio di rimorchio nella zona di cui all'art.4 è necessario almeno un rimorchiatore della potenza non inferiore a 1.000 Hp.

Nella zona di cui innanzi il servizio di rimorchio è esclusivamente espletato dai rimorchiatori della società concessionaria

%



*Ministero
della Marina Mercantile*

Al

Sea

In vista al f. del

OGGETTO = foglio n° 3 =

ART. 4 //

La zona che forma oggetto della concessione del servizio di rimorchio è costituita:

- dal porto di Porto Empedocle e dagli specchi limitrofi, delimitati da opere di difesa foranee;
- ⊖ della rada antistante il porto stesso, entro il raggio di un miglio e mezzo dal punto mediano della linea congiungente la testa dei moli di Levante e di Ponente.

Per tale zona non può essere rilasciato che un solo atto di concessione.

Qualora venga presentata una domanda durante il periodo di validità di un precedente atto, la domanda stessa non potrà essere esaminata se non dopo che sia stata accertata l'eventuale inadempienza del concessionario in atto e che sia stata iniziata la relativa procedura di decadenza.

ART. 5

Nell'atto di concessione per esercitare il servizio di rimorchio saranno in particolare indicati:

- × a) numero e caratteristiche dei mezzi che il richiedente si impegna ad adibire al servizio;
- × b) i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio e il massimo tonnellaggio delle navi da rimorchiare;
- c) la durata della concessione;
- × d) l'ammontare del canone annuo e della cauzione, la quale non può essere inferiore a due annualità del canone;
- e) le condizioni particolari alle quali è eventualmente sottoposta la concessione;
- f) il domicilio del concessionario.



*Ministero
della Marina Mercantile*

Al

Sei

Posto al f. del

OGGETTO = foglio n° 4 =

Qualora il concessionario assuma l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici o di compiere particolari prestazioni ritenute utili dal Capo del Compartimento Marittimo oltre a quella dichiarata negli artt. 70 e 107 del Codice della Navigazione, il canone annuo potrà essere ridotto o escluso totalmente, ai sensi dello art. 139 del Regolamento Marittimo.

ART. 6

L'impresa concessionaria del servizio di rimorchio è tenuta ad osservare strettamente le condizioni generali previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ~~da~~ ogni altra disposizione impartita dalla Capitaneria di Porto nell'interesse dei servizi portuali.

ART. 7

La società concessionaria del servizio è tenuta a far stazionare i propri rimorchiatori nel posto designato dalla Capitaneria di Porto.

In particolare, per i casi d'emergenza essa dovrà assicurare il servizio di guardia, per complessive otto ore giornaliere, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e del sabato fatta comunque salva l'ora del pasto, ed essere pronta a muovere, con preavviso di un'ora, nelle altre ore e nei giorni festivi.

Dovrà garantire la disponibilità dei rimorchiatori per servizio da rendere al di fuori dell'orario (08.00 - 17.00) e nei giorni festivi quando ne sia fatta richiesta entro le ore 17.00 dei giorni feriali e del sabato.

I rimorchiatori indicati nell'atto di concessione si intendono vincolati dal servizio.



*Ministero
della Marina Mercantile*

Al

7.00 *Set.*

Esposita al f. del
7.00

OGGETTO = foglio n° 5 =

ART. (8)

I rimorchiatori vincolati dal servizio di rimorchio nel porto non possono passare ai lavori o in disarmo senza il preventivo benestare della Capitaneria.

Normalmente non potrà essere messo fuori servizio, per lavori ed altre cause, più di un rimorchiatore per volta salvo casi di forza maggiore da valutarsi di volta in volta dalla Capitaneria di Porto.

Qualora il concessionario dovesse adibire al servizio di rimorchio un solo rimorchiatore, così come previsto dall'art. 3 del presente regolamento, questo non potrà essere distolto dal servizio, per lavori o per disarmo o per qualsiasi altro motivo, se non sostituito con un rimorchiatore di almeno pari potenza e tonnellaggio.

Qualora l'indisponibilità di un rimorchiatore renda necessaria la sua sostituzione, il concessionario deve provvedere a tal sostituzione con altra unità di uguale o superiore potenza, ritenuta idonea al servizio dal Capo del Compartimento Marittimo.

ART. 9

I nominativi dei marittimi preposti al comando dei rimorchiatori, scelti liberamente dal concessionario, devono essere comunicati alla Capitaneria di Porto.

Il concessionario deve designare un dirigente responsabile del servizio in porto, il cui nominativo con recapito telefonico, deve essere comunicato alla Capitaneria di Porto.

Il predetto dirigente è tenuto ad osservare ed a fare osservare gli ordini dell'autorità marittima, relativi al servizio di rimorchio e deve, in ogni circostanza, assicurare la propria reperibilità.



*Ministero
della Marina Mercantile*

Al

Y^{co}

Al

Respuesta al f.^o del
Y^{co}

OGGETTO

= foglio n° 6 =

ART. 10

Fermi restando il disposto degli artt. 70 e 107 del Codice della Navigazione ed i doveri incombenti alle navi in genere, ed ai rimorchiatori in particolare, i rimorchiatori in servizio in porto hanno l'obbligo di mettersi a disposizione dell'Autorità Marittima ogni qualvolta si verificano avverse condizioni di tempo, situazioni d'emergenza, ovvero vi sia necessità di impiegarli per il servizio portuale o di ordine pubblico.

ART. 11

Quando risulti necessario, per lo sviluppo del traffico o per le mutate contingenze, aumentare il numero dei rimorchiatori in servizio nel porto, Il Capo del Compartimento Marittimo invierà, con motivata indicazione, la Ditta concessionaria a provvedere entro un congruo termine ad approntare le attrezzature richieste dalle mutate esigenze.

ART. 12

L'uso dei rimorchiatori da parte delle navi è facoltativo, tuttavia il Comandante del porto ha facoltà di imporre, caso per caso, l'uso dei rimorchiatori alle navi con particolari carichi, ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità nell'interesse della sicurezza del porto e degli impianti, per sfavorevoli condizioni meteorologiche o per altre circostanze del momento.

ART. 13

E' fatto divieto all'esercente del servizio di rimorchio di inviare i rimorchiatori e ai comandi degli stessi di portarsi sotto bordo alle navi per offrire assistenza, senza che ne sia stata fatta preventiva richiesta dalla nave stessa, o da chi per essa o dalla Capitaneria di Porto.

ALVARIO
MERC. 372



*Ministero
della Marina Mercantile*

Al

N.°

Sex

Risposta al f.° del

N.°

OGGETTO

= foglio n° 7 =

Il divieto di cui sopra non si applica nei casi di urgenza e di soccorso.

ART. 14

I galleggianti (chiatte, pontoni, bettoline o simili) adibiti al servizio di carico o scarico delle merci ed ai lavori portuali potranno essere rimorchiati all'interno del porto dai rimorchiatori addetti esclusivamente a tale servizio che siano muniti di apposita autorizzazione.

All'attività di cui sopra potranno essere adibite anche le unità destinate al servizio di rimorchio delle navi.

ART. 15

Le tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Porto Empedocle sono stabilite con separato decreto del Capo del Compartimento Marittimo a norma dell'art. 101 del Codice della Navigazione.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare rigorosamente le tariffe del servizio.

Le tariffe relative alle prestazioni di cui al precedente art. 14 sono stabilite d'accordo tra le parti anche nei casi in cui siano eccezionalmente impiegati i rimorchiatori addetti ai servizi di rimorchio delle navi.

L'orario normale diurno è quello compreso tra le 08.00 e le 17.00, mentre l'orario straordinario notturno è quello compreso tra le 17.00 e le 08.00.

ART. 16

Salva l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 1171 del Codice della Navigazione, la decadenza della concessione con l'incameramento della cauzione e del canone anticipato, potrà essere dichiarata:



Ministero
Marina Mercantile

Al

7⁰⁰
n°

12

Risposta al f. 11
cy. 2

OGGETTO = foglio n° 8 =

- nei casi in cui il concessionario senza preventivo assenso della Capitaneria di Porto, distolga dal servizio i rimorchiatori indicati nell'atto di concessione, sia permanentemente che provvisoriamente;
- per la mancata esecuzione, nei termini assegnati, degli obblighi e degli impegni previsti dall'atto della concessione o imposti a norma di legge o di regolamenti;
- per omesso pagamento del canone quando il concessionario non sia stato espressamente esonerato ai sensi del precedente art.5;
- per mancato adeguamento del concessionario all'invito ad esso rivolto dalla Autorità Marittima di provvedersi entro un congruo termine di tempo delle maggiori attrezzature rese necessarie dall'intervenuto aumento del traffico.

Prima di dichiarare la decadenza deve essere fissato un termine entro il quale l'interessato possa presentare le sue deduzioni.

Porto Empedocle, 11 21 Novembre 1979

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
(Nicola ALBANESE)